

COMUNE DI VILLANTERIO
Provincia di Pavia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 74

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE ING. RAPA DANIELA A SVOLGERE SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA L. 311/2004 PRESSO IL COMUNE DI LINAROLO

L'anno 2021 addì 1 del mese di settembre alle ore 10.15 nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale regolarmente convocata nei modi e termini di legge

Su numero 5 componenti risultano:

	P.	A.
CORBELLINI SILVIO - SINDACO	x	
FRANCIAMORE FILIPPO – ASSESSORE		x
VALENTINI STEFANIA - ASSESSORE	x	
CLERICI VIRGINIO - ASSESSORE	x	
SCHIAVINI ANGELA - ASSESSORE		x

Assiste il Segretario Comunale Dr. Ferrara Giuseppe

Il Sig. Corbellini Silvio - Sindaco - assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto indicato.

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE ING. RAPA DANIELA A SVOLGERE SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA L. 311/2004 PRESSO IL COMUNE DI LINAROLO

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Premesso che il Comune di Linarolo ha richiesto autorizzazione a che la dipendente Ing. Rapa Daniela presti servizio presso quel Comune per n. 12 ore settimanali pomeridiane fino al 31.12.2021 ai sensi dell'art. 1 comma 557 della L. n. 311/2004;

Ritenuto, stante le motivazioni già espresse in altri casi analoghi dover formalizzare tale autorizzazione, atteso che la dipendente ha fornito la sua disponibilità in merito.

Sentito il Sindaco che comunque ritiene che la presente autorizzazione non potrà essere prorogata;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000 del 18/08/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzati di mano;

DELIBERA

Di concedere formale autorizzazione ai servizi dell'art. 1 comma 557 della Legge 311/2014 a che la dipendente Ing. Rapa Daniela presti servizio presso il Comune di Linarolo (PV) per n. 12 ore settimanali dal momento della sottoscrizione dell'allegata convenzione, che allo scopo si approva, fino al 31.12.2021, ribadendo che, in ogni caso, la stessa dipendente rispetti il suo debito lavorativo nei confronti di questo Comune.

Di dare atto che le spese relative restano a carico del Comune di Linarolo.

Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

PARERE AI SENSI DEGLI ARTT. 49,c1 e 147 bis, c1 d.Lgs267/2000 SULLA PROPOSTA DELIBERAZIONE
Deliberazione di G.C. N. 74 del 01.09.2021

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE ING. RAPA DANIELA A SVOLGERE
SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA L. 311/2004 PRESSO IL
COMUNE DI LINAROLO

Si attesta la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, c.1 del D.Lgs 267/2000

Villanterio, lì 01.09.2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

f.to Dr. Giuseppe Ferrara

Allegato A)

**CONVENZIONE AI SENSI ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 311/2004 PER
L'UTILIZZAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI LINAROLO
DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI VILLANTERIO**

L'anno duemilaventuno, il giorno del mese di

TRA

il Comune di Villanterio, rappresentato dal Dott., Segretario Comunale, che agisce in nome e per conto del Comune di Villanterio (C.F.) elettivamente domiciliato presso la sede municipale del Comune stesso, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. del

E

il Comune di Linarolo rappresentato dal Dott., Segretario Comunale, che agisce in nome e per conto del Comune di Linarolo (C.F.), elettivamente domiciliato presso la sede municipale del Comune stesso, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. del

Premesso che:

- l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, prevede "i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i Consorzi tra Enti gerenti servizi a rilevanza industriale, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purchè autorizzati dall'Amministrazione di provenienza";
- il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni è pertanto espressamente consentito dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 (Legge finanziaria per l'anno 2005) che, quale fonte normativa speciale, ha introdotto per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, sancito dall'art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il Comune di Linarolo ha richiesto, ai sensi della disposizione di cui sopra, di poter utilizzare la dipendente del Comune di Villanterio, Ing. Daniela Rapa, inquadrata nella categoria economica di accesso C1, con profilo professionale, per 12 ore settimanali, oltre il normale orario di lavoro di 36 ore settimanali;
- la dipendente interessata ha manifestato il consenso all'utilizzo di che trattasi;

Dato atto che:

- la prestazione lavorativa che sarà resa dal dipendente a favore dell'Amministrazione comunale di Linarolo, secondo l'articolazione concordata, consente il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore;
- trattandosi di rapporto a tempo determinato subordinato si applicherà la disciplina contrattuale dei vigenti CCNL del Comparto Funzioni locali;
- saranno rispettati i vincoli derivanti dalla normativa in materia di durata massima dell'orario di lavoro previsti dal D.Lgs n. 66/2003 (48 ore settimanali), dando

specificatamente atto che il riposo settimanale coincide, per entrambi gli enti sede dell'attività lavorativa, con il giorno di domenica e i giorni/periodi di ferie saranno autorizzati dal Comune di Garlasco;

tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 1 - Il Comune di Villanterio autorizza il proprio dipendente a tempo indeterminato Ing. Daniela Rapa, inquadrata nella categoria economica di accesso C1, a svolgere presso il Comune di Linarolo attività lavorativa al di fuori del normale orario di lavoro per n. 12 (dodici) ore settimanali.

Art. 2 - Le prestazioni lavorative presso il Comune di Linarolo verranno effettuate nei seguenti giorni e con il seguente orario:

- Lunedì dalle 14.00 alle 18.00
- Mercoledì dalle 14,00 alle 18.00
- Giovedì dalle 14.00 alle 18.00

Art. 3 - Alla dipendente verrà corrisposto dal Comune di Linarolo il trattamento economico complessivo della categoria di appartenenza C1, calcolata su 12 ore settimanali.

Ciascun Comune provvederà all'erogazione del trattamento economico di propria spettanza, precisando altresì che ciascun Comune curerà i rapporti con gli Enti previdenziali ed assistenziali di propria spettanza. Le spese per i corsi di formazione e/o di aggiornamento svolte dal dipendente saranno esclusivamente a carico del Comune presso il quale risulteranno effettuati e detto Ente provvederà direttamente al pagamento.

Art. 4 - L'accordo ha durata a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso e sino al 31/12/2021. La convenzione, in ogni caso, potrà essere sciolta in qualunque momento per decisione consensuale, ovvero a richiesta di uno solo dei Comuni. In tale fattispecie la cessazione dell'accordo decorre dalla data concordata dai Sindaci, e laddove avvenga unilateralmente, non prima di trenta giorni dalla formale comunicazione all'altro Comune della deliberazione di recesso divenuta esecutiva.

L'accordo potrà inoltre essere risolto per il venir meno del consenso del dipendente, supportato da motivazioni documentate inerenti alle condizioni pattuite e comunicato ad entrambe le Amministrazioni Comunali. In tale circostanza la cessazione della decorre trascorsi trenta giorni dalla formale comunicazione del dipendente.

In caso di recesso di cui al precedente comma il dipendente ritornerà a prestare la propria attività esclusivamente presso il Comune di Villanterio.

Art. 5 - La prestazione lavorativa resa dalla dipendente Daniela Rapa a favore dell'Amministrazione Comunale di Linarolo, secondo l'articolazione concordata, deve consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore.

Art. 6 - I singoli giorni o periodi continuati di ferie, saranno autorizzati dal Comune di Villanterio e la fruizione degli stessi dovrà avvenire nello stesso periodo coincidente nei due Enti. Il periodo di

riposo giornaliero e settimanale sarà assicurato dall'Amministrazione di appartenenza, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 7 - Per quanto non stabilito dal presente accordo si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI VILLANTERIO

PER IL COMUNE DI LINAROLO

